

LA NUOVA NORMATIVA SCIISTICA: FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITÀ

Lorenzo Gasparini

Dottorando in Scienze Biomediche e Neuromotorie nell'Università di Bologna

Abstract

Il contributo si propone di esporre le principali novità introdotte dalla recente modifica alla normativa sciistica, entrata in vigore il 01.01.2022 ad opera del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40. Il presente elaborato, partendo da una rapida analisi della normativa precedente (e per alcuni aspetti ancora in vigore), offre una comparazione dei principali istituti del settore soffermandosi principalmente sul regime di responsabilità dei gestori e degli utenti ed altresì sui relativi obblighi assicurativi. Infine, particolare attenzione è data al contratto di skipass, offrendo una breve analisi dei casi più rilevanti nel panorama italiano.

Parole chiave: Normativa sciistica, Obblighi assicurativi, Responsabilità civile del danno, Contratto di skipass.

Abstract

This article aims to discuss the principal innovations introduced by the recent modification applied to the skiing legislation implemented on the 1st of January 2022 by the d.lgs of the 28th of February 2021, n.40. Starting from a brief assessment of the former 2003 legislation, it is then possible to compare the main amendments with the 2021 legislation, mainly considering the liability regime of ski resort providers and users and the correlated insurance obligations. Last, this article focuses on the ski pass contract, underpinned by a brief analysis of the most relevant case law in the area of Italian's skiing panorama.

Keywords: Ski legislation, Insurance obligations, Civil liability, Ski pass contact

1. Introduzione

La pratica sciistica caratterizza in modo consistente il panorama sportivo italiano, sia in chiave dilettantistica che professionale, facendone emergere un'importanza strategica anche da un punto di vista economico.¹

¹ Il settore sciistico in Italia vale tra i 10 e i 12 miliardi di euro (con un fatturato annuo superiore ai 7 miliardi) secondo i dati riportati da Anef, rappresentando un'importante fonte di sostenibilità per le collettività montane. Gli impianti sciistici (per un valore superiore ad 1 miliardo di euro) rappresentano il centro dell'attività lavorativa per più di 400.000 persone

Un utilizzo così importante degli impianti sciistici, e il progressivo aumento negli ultimi anni degli sciatori/utenti², ha avuto come conseguenza il proporzionale aumento degli infortuni derivanti dalle pratiche sciistiche stesse con conseguente attenzione della giurisprudenza e della dottrina per l'ambito qui trattato.

Il citato incremento degli infortuni ha portato il legislatore ad attivarsi sotto molteplici punti di vista; di primaria importanza appare la creazione, presso l'Istituto Superiore di Sanità, del Simon (Sistema di sorveglianza degli incidenti in montagna) che ha il compito principale di monitorare gli incidenti che avvengono sulle piste da sci.³

Uno dei temi più delicati, affrontati anche in giurisprudenza, riguarda sicuramente il posizionamento della responsabilità giuridica conseguente alla commissione di sinistri derivanti dallo svolgimento dell'attività sciistica; storicamente si sono presentate due correnti di pensiero che hanno visto, da una parte l'affermarsi della teoria del regime di responsabilità derivante da attività pericolose ex art. 2050 c.c. e, dall'altra, la volontà di assimilare la pratica sciistica alla circolazione di veicoli.⁴

La qualifica di attività pericolosa è da individuare sia in contesti tipici predeterminati dalla legge, sia nell'atipicità di determinate situazioni; "Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati [...]".⁵

La responsabilità che ne deriva si incentra, quindi, sulla natura dell'attività svolta, la cui pericolosità può essere rilevata anche tramite dati statistici o dalla comune esperienza, (il tema viene ricondotto al concetto di "accettazione del rischio", definito come la presenza di inevitabili pericoli a cui i soggetti che praticano una data attività sono sempre sottoposti e, conseguentemente, ne accettano la possibile verifica).⁶

Questa posizione suscita discussioni in merito alla possibilità di estendere il regime di responsabilità ex art. 2050 c.c. alle attività sciistiche, anche se importante è ricordare come la giurisprudenza tende ad escludere quest'ultimo scenario; invero la Suprema Corte ha più volte affermato che "ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c. il giudizio sulla pericolosità della attività svolta, ossia l'apprezzamento della stessa come

² Importante è precisare, già nell'introduzione del tema, che sia la legge 363/2003 sia il d.lgs. 40/2021 non dettano una chiara definizione di utente. Necessario è risultato l'intervento dei legislatori territoriali che hanno fornito una nozione estesa di utenza, comprendente non solo chi svolge l'attività sportiva sciistica strettamente intesa, ma altresì chiunque si trovi sulle aree sciabile attrezzate a qualsiasi titolo.

³ M. Giustini, A. Pitidis, G. Fondi, Istituto superiore di sanità, Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria - Reparto ambiente e traumi: "Da stime di massima su dati parziali relativi agli incidenti sportivi ad oggi disponibili da varie fonti (CONI, Polizia di Stato, Istituto Superiore di Sanità, etc.), possiamo attenderci in Italia circa 30.000 incidenti/anno causati dalla pratica di sport invernali; tra questi 1.500 ca. richiedono assistenza in ricovero ospedaliero (il 5 per cento)".

⁴ Il riferimento ricade sull'art. 2054 c.c. e sul Codice della Strada, che vedono come elemento centrale per la loro applicazione la presenza di una strada e la realizzazione del sinistro con i veicoli indicati nel codice stesso.

⁵ Cass. Civ., 10 febbraio 2003 n. 1954.

⁶ R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, p. 18-32.

attività che, per sua natura, o per mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi così dall'attività normalmente innocua che diventa pericolosa per condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito".⁷

Dall'altro lato, il tentativo di ricondurre la responsabilità per danni da attività sciistica nell'ambito dell'art. 2054 c.c., risulta totalmente fuori contesto ed è stata scartata dalla stessa giurisprudenza, interrogata sul caso; "Il presupposto dell'applicazione dell'art. 2054 c.c. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un'area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l'esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della Strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta".⁸

Il legislatore italiano, in tema di gestione del rischio, si è operato in modo singolare rispetto ad altri paesi, mediante l'introduzione di una normativa ad hoc volta alla definizione dei principali aspetti, obblighi e rischi di coloro che ne sono i diretti protagonisti.

2. La normativa precedente: la legge 24 dicembre 2003 n. 363

La l. 24 dicembre 2003 n. 363, detta disposizioni importanti in tema di pratica sciistica⁹, con l'obiettivo di dare chiarezza ad alcuni aspetti problematici, trattando direttamente il tema della gestione del rischio e degli obblighi delle parti essendo, la materia sciistica, fino a quel momento, basata su delle regole di condotta riassunte nel "Decalogo dello sciatore" elaborate dalla Federazione Internazionale Sci (F.I.S.)¹⁰.

La nuova normativa, che individua come principale obiettivo l'introduzione di standard minimi di sicurezza¹¹, suscitò importanti dubbi tra i professionisti del settore, i quali evidenziarono, sin da subito, sia gli aspetti positivi (come l'avvento di una disciplina specifica) sia gli elementi più critici, soffermandosi soprattutto sull'eccessiva rigidità delle disposizioni che tendevano a non sposarsi con la pratica sciistica che quotidianamente si praticava.¹²

⁷ In merito al rischio il Tribunale di Trento, 21.05.2013, rigetta la pericolosità dell'attività sciistica "l'attività sciistica tradizionale, consistendo in un'attività sportiva ampiamente diffusa, svolta in un contesto esente da particolari pericoli intrinseci, non può essere ricompresa tra le fattispecie cui fa riferimento la norma invocata".

⁸ Cass. Civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21254.

⁹ La normativa in esame ha il merito di introdurre, per la prima volta nel panorama italiano (e non solo), una normativa specifica per il comparto sciistico che non si limita ad analizzare solo i profili in tema di sicurezza della pratica, ma pone attenzione altresì allo sviluppo economico delle aree interessate, alle differenze tra regioni, nonché ai profili processuali e di tutela dell'ambiente.

¹⁰ Le regole introdotte con il Decalogo sono state utilizzate come base per ricondurre la responsabilità dei danneggianti nell'area dell'art. 2043 c.c., risultando fallimentari i tentativi di ricondurla in altre figure di responsabilità come gli artt. 2050 e 2054 c.c.

¹¹ R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., p. 32.

¹² E. Ballardini, G. Cesari (a cura di), *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40)*, Giuffrè, 2022, p.7.

Di primaria importanza appaiono proprio gli obblighi che ricadono sui gestori degli impianti sciistici; la qualifica dell'attività sciistica come pericolosa (inteso qui come attività che possa portare ad infortuni per chi la pratica) comporta in capo ai già menzionati gestori una serie di prescrizioni importanti che la legge descrive principalmente agli articoli 3 e 4.

Il primo, rubricato "obblighi dei gestori", indica come elemento centrale la sicurezza degli impianti stessi e la messa a disposizione di sistemi di soccorso ed intervento e, per la sua puntualità, merita di essere qui riportato; "1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni¹³. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria...3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro".

Di maggior importanza, per il tema qui analizzato appare, tuttavia, il successivo art. 4 che descrive i margini di responsabilità dei gestori degli impianti sciistici a seguito della verifica, a danno di utenti e di terzi, di lesioni connesse all'attività praticata; "I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.... Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1 [...]".¹⁴

Dalla disposizione qui sopra riportata per intero, si evidenzia come il legislatore introduca i margini per garantire al soggetto danneggiato l'azione in giudizio nei confronti dei gestori dell'area sciistica per ottenere il risarcimento del danno, derivante dalle condizioni di tenuta dell'impianto sciistico stesso, ponendo dubbi sul suo inquadramento nell'area della responsabilità contrattuale o extracontrattuale (si veda poi la disciplina dello skipass).¹⁵

¹³ Il rinvio si basa sulle competenze concorrenti che l'articolo 117 comma 2 della Costituzione descrive. In merito, il legislatore del 2003 affida alle regioni il compito di individuare, e delimitare, specifiche aree nelle quali permettere agli utenti lo svolgimento delle pratiche sportive invernali, estendendo la norma anche alle attività non strettamente sciistiche (si veda art. 2 c. 2 legge 303/2003).

¹⁴ In merito ai profili di responsabilità in cui incorre il gestore delle aree sciabili, risulta importante precisare la nuova giurisprudenza della Corte di cassazione, volta ad alleggerire i margini di azione a danno dei gestori stessi. La Suprema Corte, infatti, ancora prima del d.lgs. 40/2021, aveva alleviato i profili di responsabilità dei gestori riconoscendo come operativo il principio dell'autoresponsabilità dello sciatore (anticipando la citata riforma del 2022), limitando la colpa del gestore solamente a seguito di sinistri che dovevano essere ampiamente previsti, in quanto probabili. Si escludeva quindi la responsabilità delle strutture per i danni causati esclusivamente da una condotta imputabili al singolo sciatore. Si veda Cass. pen. 15 febbraio 2017 n. 14606.

¹⁵ (A cura di) M. Sesta, L. Valle, *La responsabilità sciistica*, Libreria universitaria di Bolzano, 2014 p. 13-14.

L'obbligo assicurativo, previsto dall'art. 4, in capo al gestore, è volto a coprire la responsabilità dello stesso a fronte di danni cagionati dalla propria area sciistica ad utenti e terzi in tutte le situazioni in cui vengano meno gli obblighi previsti dall'articolo 3, sopra riportato, e/o dai successivi (per esempio in tema di segnalazioni e manutenzione).¹⁶

In conclusione, merita un cenno la divisiva questione della competenza tra Stato e Regioni in ordine alla disciplina sportiva invernale, che ha visto interessata anche la legge 303/2003; il tema, in passato, è stato oggetto di opinioni divergenti fino agli anni 90 con l'introduzione della legge 15 marzo 1997 nr. 59 (legge Bassanini), la quale attribuendo alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura e allo sviluppo delle rispettive comunità, ha introdotto un importante trasferimento di competenze che ha interessato anche le attività sportive, a fronte del principio della sussidiarietà verticale. Il successivo d.lgs. 112/1998 ha poi specificamente trasferito alle regioni le competenze in merito alla gestione e allo sviluppo degli impianti sportivi, non solo amatoriali ma anche agonistici, (sempre sotto il controllo del CONI), venendo quindi meno la storica distinzione in merito alla loro competenza.

La legge n. 363/2003 detta, tuttavia, importanti nozioni di diritto privato che hanno valenza generale, ovvero riguardano istituti che, per espressa previsione della Corte Costituzionale, non possono essere derogati dalle regioni; ne consegue che il citato intervento risulta applicabile su tutto il territorio nazionale, introducendo norme di ampia portata non eludibili dai legislatori regionali ai quali, in conclusione, viene riconosciuta la competenza nell'introdurre ulteriori precisazioni delle stesse disposizioni di legge.¹⁷

Gli obblighi degli utenti: cenni

A fini conoscitivi risulta importante ricordare come la legge 363/2003 introduca anche importanti prescrizioni per gli utenti, volte da un lato a garantire una maggior sicurezza nelle pratiche sciistiche (con il fine ultimo di ridurre gli incidenti caratterizzati da lesioni fisiche), e dall'altro a delimitare la responsabilità del gestore degli impianti in specifici contesti.¹⁸

In merito a quest'ultimo tema la normativa mira ad introdurre precise regole di condotta (prendendo spunto dalla disciplina sulla circolazione stradale), che paiono essere di fondamentale importanza non solo per la sicurezza delle aree sciabili, ma altresì come punti di riferimento in sede processuale volte, quindi, all'eventuale prova della responsabilità.¹⁹

In primis preme ricordare il disposto dell'articolo 17 della legge di cui sopra, che introduce un chiaro distinguo tra la pratica sciistica in pista e quella svolta in aree non delimitate e

¹⁶ Di fondamentale importanza appare l'articolo 7 in tema di manutenzione delle aree sciistiche "Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune".

¹⁷ R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., pp. 37-50.

¹⁸ La mancata osservanza degli obblighi imposti agli utenti (e la loro dimostrazione), con conseguente danno degli stessi, volgerà a favore del gestore degli impianti.

¹⁹ R. Campione, *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, cit., pp. 34-35.

controllate. Il punto centrale della disposizione verte proprio sul precisare come il gestore degli impianti non risponde dei danni che subiscono gli sportivi, se questi sono stati cagionati fuori dalle piste in sua gestione.²⁰

Infine appare utile ricordare la disposizione di cui all'art. 19 in tema di concorso di colpa, nel quale si specifica come; "Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni".

Seppur la giurisprudenza è concorde nel non ritenere applicabile alla fattispecie di danno derivante da pratiche sciistiche la disciplina sulla circolazione di veicoli, la formulazione di quest'ultima disposizione riprende in modo chiaro l'art. 2051 c.c. nello stabilire il concorso uguale nella realizzazione del danno, qualora questo derivi dall'opera di più sciatori.

3. La riforma del settore sciistico: il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40

Con il d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40, a seguito dell'attuazione dell'art. 9 della l. n. 86/2019, il legislatore si è operato per rinnovare la normativa in materia sciistica con l'obiettivo di recepire le nuove esigenze e i bisogni dei molti che praticano lo sport qui trattato, nel tentativo di colmare le principali lacune.

Tra le novità più importanti spiccano una serie di obblighi in capo agli utenti che praticano l'attività sportiva nelle aree sciistiche, tra cui emerge, a titolo esemplificativo, il nuovo obbligo assicurativo di cui all'art. 30 e il formale divieto di sci a seguito dell'abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti (assente nella novella del 2003).²¹

La nuova normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, riformula notevolmente il panorama giuridico delle attività sciistiche, specificando in modo più dettagliato le varie prescrizioni a cui sono sottoposti gli utenti e i gestori. Particolare importanza è data alla definizione specifica dei vari impianti e piste da sci, introducendo una serie di formulazioni prima sconosciute alla normativa di settore; il capo II della legge, infatti, si sofferma sulla descrizione, e sugli impegni di sicurezza, delle piste da sci di discesa e di fondo (artt. 6 e 7), di allenamento (art. 10), sui vari obblighi di segnalazione del grado di difficoltà del tracciato che ricade sul gestore (art. 5), nonché una nuova formulazione di obblighi che già la precedente normativa aveva introdotto.

Particolare importanza assume la normativa in tema di generale sicurezza e manutenzione degli impianti sciistici, tra cui spicca la neo introdotta prescrizione a carico dei gestori, di dotarsi

²⁰ Articolo 17, l. 24 dicembre 2003 n. 363 "Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi".

²¹ L'art. 31, che introduce il predetto divieto, non contiene una definizione specifica dello stato di ebbrezza, né introduce dei limiti quantitativi al tasso alcolemico. In merito alla questione preme dunque analizzare, come parametro di riferimento, la tabella introdotta dal d.l. 3 agosto 2007 n.117 che descrive i principali sintomi e soglie di tollerabilità, integrando la nozione di stato di ebbrezza in "condizione fisico-psichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcoliche, che induce nell'individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivi, tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi". Non essendo ancora chiara la portata del divieto, in assenza di un tasso massimo consentito, risulta fondamentale analizzare come i gestori affronteranno le eventuali infrazioni.

di defibrillatori automatici, prevedendo altresì delle strutture adeguate al collegamento diretto con i soccorsi, nonché adeguata pista di atterraggio per l'elicottero.²²

Questi ultimi hanno rappresentato anche in passato i punti centrali del sistema di sicurezza sciistico e, allo stesso tempo, raffigurano i margini di operatività dell'azione giudiziale di risarcimento, in tutte quelle situazioni nelle quali un danno è imputabile al gestore per violazione della normativa medesima.²³

3.1. Focus sull'obbligo assicurativo in capo ai gestori: l'articolo 15

Punto centrale del tema della gestione del rischio sciistico, in capo ai responsabili delle aree ad esso adibite, è rappresentato dall'articolo 15 del d.lgs. qui in discussione che analizza, seppur in termini generali, gli elementi centrali della responsabilità civile; "I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste". Il primo periodo del comma 1 art. 15, descrive in modo chiaro i margini della responsabilità dei gestori, precisando come questi ultimi rispondano per i danni derivanti dall'inadeguatezza e dalla mancata osservanza delle regole e degli standard di sicurezza delle piste sciabili.²⁴

La sopra riportata disposizione prosegue descrivendo un secondo obbligo centrale in capo al gestore, in riferimento al profilo assicurativo; "non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree".

L'introduzione di un obbligo assicurativo in capo ai gestori ha come obiettivo centrale quello di introdurre uno strumento volto a garantire una piena copertura agli utenti e ai soggetti terzi che subiscono un danno attribuibile ad una condotta del gestore (la disposizione fa esplicito riferimento al danno derivante dall'uso delle aree).

La disciplina qui descritta trae origine dalla materia del contratto di assicurazione della responsabilità civile descritto all'art. 1917 c.c. pensato per i danni causati da un soggetto a terzi nell'espletamento di determinate attività contrattualizzate. Spetta, infatti, al contratto di assicurazione determinare il rischio assicurato in relazione alle attività compiute e alla natura delle stesse, nonché in relazione alle caratteristiche dell'assicurato.

Quest'ultimo (gestore) viene tutelato per i danni che lui stesso provoca (si fa riferimento ai

²² E. Ballardini, G. Cesari (A cura di), *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40)*, cit., pp.17-18.

²³ Articolo 11 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico."

²⁴ Importante è ricordare come l'art. 15 (e gli obblighi che ricadono sui gestori delle aree sciabili) faccia riferimento solo a quelle zone che sono date in loro gestione e nelle quali viene svolta regolare attività sciistica. Non è invece prefigurabile una responsabilità per tutte le lesioni che sono avvenute fuori dalle piste regolari o se dipendenti esclusivamente da azioni degli utenti non conformi alle regole specificate dal medesimo decreto e previste al Capo III.

danni provocati dalle sue aree sciistiche) ai soggetti terzi che quindi troveranno piena garanzia nell'assicuratore, agendo in giudizio.²⁵

L'obbligo assicurativo di cui al comma primo, non viene introdotto solo come strumento giuridico a tutela degli utenti (e indirettamente anche del gestore stesso), ma viene considerato come una condizione necessaria per lo svolgimento delle attività, con la conseguenza che la sua assenza, oltre che sfociare in una sanzione amministrativa compresa tra 20.000 e 200.000 euro, impedisce l'apertura delle aree che ne sono sprovviste, non permettendo il rilascio delle relative autorizzazioni.²⁶

4. L'introduzione dell'obbligo assicurativo a carico degli sciatori: analisi dell'articolo 30

La novità più importante, introdotta dal decreto legislativo 40/2021, è sicuramente il nuovo obbligo assicurativo per i singoli sciatori non professionisti che svolgono attività sportiva all'interno delle aree sciistiche.²⁷

La novità appare di spiccato rilievo, sia perché volta ad aumentare in modo consistente il livello di tutela, in un ambiente storicamente colorato da innumerevoli incidenti, (garantendo una copertura per i danni subiti da altro sciatore), sia perché si aggiunge al breve elenco di attività coperte da assicurazione obbligatoria (si ricordi l'art. 193 CdS). Infatti, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il nostro ordinamento offre pochi esempi da cui tranne ispirazione, tra i quali emergono la copertura RC auto e la copertura obbligatoria in ambito sanitario, introdotta dalla legge n. 24/2017.²⁸

La rotta che il legislatore ha da poco intrapreso è volta, quindi, alla costruzione di un sistema che si preme di tutelare coloro che subiscono danno nello svolgimento di particolari attività, inquadrabili nel concetto di pericolosità.

Predisporre un obbligo assicurativo in capo al singolo sciatore ha, infatti, un duplice fine; garantire una copertura certa al terzo danneggiato e, allo stesso tempo, evitare un eccessivo onere risarcitorio in capo al danneggiante.

²⁵ Art. 1917 co. 1 c.c.: "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi."

²⁶ La predisposizione di un obbligo vincolante per l'apertura delle attività è sintomo di come il legislatore sia a conoscenza del numero sempre crescente di sinistri che coinvolgono sciatori non solo per azioni a loro imputabili (per cui viene introdotto un altro obbligo assicurativo all'art. 30), ma anche in relazioni a danni derivanti dalle zone in cui la pratica sciistica viene svolta. Si tratta di aree di grandi dimensioni, talvolta soggette a modifiche non previste, nelle quali il controllo dei gestori sulla sicurezza spesso non è sufficiente. In ambito sciistico, come anche in altri settori, si pensi all'obbligo di assicurare la responsabilità degli operatori sanitari che ricade sulle strutture, il contratto di cui all'art. 1917 c.c. appare quindi di centrale importanza.

²⁷ In materia si ricordi l'art. 18 del d.lgs. 40/2021 il quale, introduce un obbligo di sicurezza generale in capo a tutti gli utenti, riconoscendo come lo sciatore sia responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci, parametrando la velocità tenuta alle proprie capacità e al contesto in cui si trova evidenziando, quindi, una responsabilità verso sé stesso e verso terzi.

²⁸ La legge Gelli-Bianco introduce un articolato sistema di obblighi assicurativi in capo sia alle strutture sanitarie, per i danni provocati dai vari operatori che lavorano all'interno, sia in capo a questi ultimi nelle situazioni di libera professione sanitaria.

Il nuovo obbligo assicurativo viene introdotto all'art. 30 del d.lgs., ove si specifica come “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.

L'obbligo riguarda tutti gli sciatori che svolgono la pratica all'interno delle piste da sci, predisponendo quindi un vero requisito base per poter svolgere l'attività sportiva.²⁹

L'aspetto centrale che preme sottolineare è la centralità dell'obbligo introdotto; infatti, chi intende svolgere la pratica sciistica deve dotarsi anticipatamente dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la cui assenza comporta l'applicazione di sanzioni dai 100 ai 150 euro, oltre al ritiro dello skipass.³⁰

La necessità di introdurre un'assicurazione obbligatoria in capo a chi pratica attività di sci si basa, altresì, sull'ormai nota disciplina del concorso nel danno che già la legge n. 363/2003 aveva introdotto all'articolo 19; “*Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni*”.³¹

Se si presume, alla base di un sinistro che vede coinvolti più sciatori, una eguale responsabilità, salvo prova contraria, appare necessario introdurre altresì uno strumento che permetta ad entrambi di tutelarsi dall'azione risarcitoria della controparte.

Lo stesso ragionamento è alla base dell'obbligo di assicurazione posta a carico degli automobilisti.

A seguito di questa novità l'obbligo introdotto dall'articolo 30 impone, a chi intende svolgere attività sciistica su pista, la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, avendo come conseguenza una modifica della normativa precedente che vedeva, invece, l'obbligo di cui sopra, ricadere solo sul gestore dell'impianto e non sullo sciatore in prima persona. Tuttavia, nonostante questa novità sia di primario livello anche nel contesto internazionale, desta al tempo stesso preoccupazione da un punto di vista economico, potendo rappresentare un disincentivo per gli sciatori, soprattutto stranieri.³²

4.1. L'assicurazione all'interno del contratto di skipass

Le considerazioni sopra fatte, in merito al nuovo obbligo assicurativo in capo ai singoli utenti, non completano il quadro normativo introdotto dal decreto; infatti, l'art. 30 non si limita ad introdurre un mero obbligo in capo a colui che intende sciare su pista, bensì, proprio per garantire la certezza della copertura in caso di danno tra sciatori, impone al gestore

²⁹ È espressamente previsto che il nuovo obbligo assicurativo si applichi esclusivamente nei confronti dello sciatore che pratica l'attività di “sci alpino”, escludendone l'applicazione allo sci di fondo.

³⁰ Art. 33 comma 2 lettera l); “da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass”.

³¹ La sopra riportata disciplina sul concorso di colpa, introdotta dalle l. 363/2003, e che trova la sua fonte ispiratrice nell'art. 2054 del c.c., viene ripresa anche nella nuova disciplina all'art. 28, che offre la stessa formulazione sopra riportata.

³² E. Ballardini, G. Cesari (a cura di), *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali* (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40), cit., p. 67-68.

dell'impianto di rendere disponibile, all'atto di acquisto dello skipass, la copertura assicurativa a colui che appare esserne sprovvisto.

L'intento del legislatore è chiaro; se da una parte si impone al singolo sciatore di concludere il contratto di assicurazione della responsabilità civile, dall'altro si vuole aumentare il grado di certezza della copertura predisponendo l'inserimento dello stesso all'interno dello skipass (elemento necessario per svolgere la pratica sciistica).³³ Il singolo utente che, al momento dell'acquisto dello skipass risultasse sprovvisto di assicurazione, troverebbe, all'interno di quest'ultimo, la copertura imposta dal decreto legislativo 40/2021.

Nello specifico il secondo periodo del primo comma dell'art. 30 così riporta; "E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose".

Da una prima lettura della disposizione emerge come l'obbligo in capo ai gestori non riguarda le aree dedicate allo sci di fondo, risultando piuttosto applicabile a quelle che sono destinate allo sci di discesa.³⁴

Elemento centrale della nuova disposizione appare quindi la volontà di garantire una copertura assicurativa per i danni che si verificano nelle piste da sci e che non sono imputabili agli impianti, o comunque ad una negligenza nella sicurezza del gestore, bensì che si riferiscano ad incidenti che coinvolgono direttamente chi pratica lo sport in questione.

La riprova di questo intento, volto a garantire una protezione massima ai soggetti danneggiati, è l'appena ricordata introduzione della copertura nel contratto di skipass, vincolando i gestori stessi alla messa a disposizione.

Il d.lgs. 40/2021 si presenta, quindi, come un intervento di fondamentale importanza da un lato per gli utenti sciistici (destinatari sia di maggiori tutele, sia di maggiori obblighi), e dall'altro per il mercato generalmente inteso.

A fronte delle novità di settore, preme però sottolineare come appaiono rilevanti ulteriori interventi correttivi in materia, volti soprattutto a specificare alcuni aspetti rimasti insoliti anche dal testo del 2022 come, a titolo esemplificativo, la mancata indicazione del regime massimale nelle assicurazioni (art. 30) o la necessaria indicazione delle soglie alcolemiche (art. 31). Urge, in questi come in altri aspetti, un intervento del legislatore.³⁵

³³ Si ricordi come l'obbligo in capo al gestore di mettere a disposizione degli utenti il contratto di assicurazione della responsabilità, all'atto di acquisto dello skipass, con conseguente maggiorazione del prezzo stesso, ricada esclusivamente sui gestori delle aree sciabili attrezzate per lo sci alpino, con chiara esclusione dello sci di fondo. Emerge ancora una volta, anche in sede assicurativa, l'intento di separare nettamente i due contesti sciistici, cercando di prestare maggiore attenzione per le attività invernali affollate e caratterizzate, quindi, da un maggior rischio per gli utenti.

³⁴ La distinzione tra sci di fondo e di discesa appare rilevante ai fini dell'applicazione della presente normativa. Lo stesso d.lgs. 40/2021, all'art. 2 c. 1 lett. e) ed f), detta una distinzione delle due pratiche; "e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati; f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati".

³⁵ E. Ballardini, G. Cesari (a cura di), *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali* (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40), cit., p. 43.

5. Il contratto di skipass

Il contratto di skipass si presenta come uno degli elementi centrali della pratica sciistica in quanto è condizione necessaria per poterla svolgere all'interno delle piste e aree ad esse deputate. Lo skipass può quindi essere considerato un biglietto che permette agli utenti di usufruire delle zone sciistiche per un periodo di tempo indicato nel contratto stesso.

La natura dello skipass, tuttavia, appare più articolata di come sopra descritto in quanto, oltre a permettere l'ingresso nelle aree sciistiche, si caratterizza, altresì, per la sua funzione di trasporto dagli impianti alle piste da sci.³⁶

La duplice natura che sembra caratterizzare il contratto porterebbe all'apparente applicazione del duplice regime di responsabilità; da una parte il regime di cui all'art. 1681 c.c., in merito all'inadempimento dell'obbligazione di trasporto, e dall'altra parte il regime ordinario di cui all'articolo 1218 c.c.³⁷

Il tentativo di ricondurre la figura dello skipass all'interno del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 c.c.³⁸, con conseguente applicazione del doppio regime di responsabilità di cui sopra, si scontra con la teoria dei contratti misti.³⁹ Quest'ultima vede come corollario l'applicazione del criterio dell'assorbimento, attraverso il quale il contratto non risulta essere composto dalle varie discipline dei tipi contrattuali di riferimento, bensì dall'applicazione della disciplina contrattuale prevalente.⁴⁰

La stessa Corte di cassazione, in merito alla qualifica del contratto di skipass, afferma che questo si possa definire come un accordo che permette di usufruire degli impianti sciistici messi a disposizione del gestore. L'indicazione dei vari servizi, derivanti dal singolo contratto, non permette di ricondurre quest'ultimo all'interno della fattispecie di cui all'art. 1678 c.c., assumendo invece la qualifica iniziale di contratto atipico.⁴¹

Il regime di responsabilità che si andrà ad applicare sarà, quindi, quello descritto dall'art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale), nonostante la stessa giurisprudenza riconosca la validità del ragionamento che porterebbe il contratto di skipass nell'area della fattispecie del trasporto; “il gestore degli impianti è tenuto ad una pluralità di prestazioni una delle quali, in specie quella relativa all'utilizzo degli impianti di risalita, potrebbe effettivamente ricadere nella definizione

³⁶ Tribunale Trento, 15 maggio 2018, n. 473; “Il contratto di trasporto è strumentale alla realizzazione della causa del contratto di skipass, costituita dal fine di svago e divertimento: l'utilizzo degli impianti di risalita (cioè il trasporto) è funzionale alla pratica dello sci, la quale realizza lo scopo ricreativo che persegue l'utente quando acquista il biglietto giornaliero”.

³⁷ Articolo 1681 c.c., comma 1; “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

³⁸ Art. 1678 c.c. “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”.

³⁹ Per contratto misto si intende un contratto atipico che risulta dalla combinazione di distinti schemi negoziali fusi insieme dall'unicità della causa, dando luogo ad una convenzione unitaria per autonoma individualità.

⁴⁰ L. Sagona, *La disciplina del contratto misto*, in *enneditore.it*, 2019, p. 20-21.

⁴¹ Cass. Civ. Sez. III, 16 gennaio 2007, n. 2563.

di trasporto contenuta all'art. 1678 cod. civ., ai sensi del quale è trasporto quella prestazione cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro".

Da queste considerazioni si ricava come, il contratto di skipass, inglobi, nella sua struttura, il negozio tipico del trasporto, senza tuttavia esaurirsi in esso (riferimento al Tribunale di Trento sentenza n. 473/2018).

Il nuovo regime di assicurazione introdotto dal d.lgs. 40/2021 permette, quindi, di garantire una copertura non solo per la responsabilità del gestore, come già era previsto nella l. 363/2003, ma anche per i danni provocati direttamente dagli sciatori durante lo svolgimento della pratica, assimilando il regime civilistico all'obbligo assicurativo auto.⁴²

La garanzia dell'inserimento del contratto di assicurazione all'interno dello skipass, in assenza di singola copertura, permette una piena applicazione dell'intento del legislatore, volto a garantire una tutela a tutti coloro che svolgono un'attività che sostanzialmente può definirsi come pericolosa.

5.1. Un caso concreto: cenni ad alcuni contratti di skipass

Come sopra accennato il regime normativo in materia di pratica sciistica risulta applicabile sia nei confronti dei gestori degli impianti, sia dei singoli utenti che usufruiscono di questi ultimi. La normativa oggi vigente, costituita dalla legge 363/2003 e dal d.lgs. 40/2021, come più volte ricordato, ha applicazione su tutto il territorio nazionale con integrazione dalle singole regole regionali, in forza della competenza concorrente riconosciuta dall'art. 117 c. 2 Cost.⁴³ ma, al tempo stesso, viene completata dalle varie strutture sciistiche private mediante la predisposizione unilaterale del contratto di skipass (in rispetto della normativa sopra richiamata).

A conclusione della trattazione sopra offerta risulta importante analizzare alcune disposizioni delle condizioni generali di un contratto di skipass per evidenziare l'applicazione della normativa sciistica nei contratti quotidiani (anticipando che in generale i contratti di skipass si occupano principalmente di questioni attinenti alle proposte rivolte ai clienti e alle

⁴² A conferma di questo indirizzo assunto dal legislatore si ricordi come l'art. 31 del decreto in esame introduce il divieto di pratica dell'attività sciistica in stato di ebbrezza derivante da alcool o sostanze stupefacenti; "1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".

⁴³ L'art. 40 del d.lgs. 40/2021, definisce le tempistiche entro le quali le singole regioni devono necessariamente adeguare la propria normativa di settore al nuovo testo normativo, precisando che; "Le regioni, (entro il 31 ottobre 2023), adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve".

singole regole di funzionamento della struttura, rimettendo alla normativa in vigore le questioni di diritto).⁴⁴

A titolo puramente scientifico, e per la sua estensione ed importanza nel comparto sciistico, si evidenziano, in primis, alcuni aspetti del contratto proposto dal Consorzio Dolomiti Superski; disposizione di primaria importanza giuridica è l'art. 19, il quale al primo periodo così riporta; "Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell'itinerario e l'andatura dell'utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all'orario di apertura degli impianti". L'appena riportata disposizione evidenzia il diretto collegamento con il Capo III del d.lgs. 40/2021 che contiene una serie di importanti prescrizioni rivolte ai singoli utenti riguardanti, a titolo esemplificativo, le modalità di sciata e i dispositivi di protezione.⁴⁵

Il riferimento al rischio in capo ai singoli sciatori, nello svolgimento dell'attività sportiva, riporta alla disciplina nazionale già analizzata, dove si evidenzia come i danni cagionati dai singoli utenti, ed imputabili alla propria condotta, restano in capo agli stessi limitando la responsabilità dei gestori ai soli danni derivanti dalla struttura, ed eventuali negligenze ad essi imputabili.⁴⁶

Il secondo periodo dell'art. 19 delle condizioni generali si sofferma, invece, sull'obbligo assicurativo in capo agli utenti con esplicito rinvio alla normativa sopra analizzata; "L'utente prende atto che è obbligatorio il possesso, a cura dell'utente, di una valida polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile per danni o infortuni a terzi e che, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 29 del D.lgs. 40/2021, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il ritiro dello skipass irrogati da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo".⁴⁷

Al fine di fornire un quadro più ampio e completo del panorama sciistico italiano, e per fornire altresì una comparazione tra impianti, si riportano qui alcuni aspetti del contratto di skipass offerto da un secondo gestore particolarmente attivo nell'ambito, ovvero Campiglio-Dolomiti del Brenta.

⁴⁴ Si osserva come la normativa sciistica analizzata nella trattazione trova applicazione su tutto il territorio nazionale; le singole regioni possono integrarla con normative specifiche all'interno delle competenze ad esse spettanti e riconosciute dal testo costituzionale. Si ricorda la legge della Regione Veneto n.21 del 28.11.2008.

⁴⁵ A titolo esemplificativo si riportano alcune importanti prescrizioni rivolte a tutti gli utenti;

- Art. 17 c.1 "Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del Telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo".

- Art. 18 c.1 "Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste".

- Art. 18 c.2 "Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui".

⁴⁶ Art. 4 legge 24 dicembre 2003 n. 363,

⁴⁷ In riferimento al neo introdotto obbligo assicurativo in capo agli utenti per la copertura della propria responsabilità civile per i danni a terzi, il Consorzio rinvia a varie scelte assicurative direttamente dal proprio sito, da affiancare all'acquisto del contratto di skipass.

In relazione al focus principale della presente trattazione, e per garantire una continuità, si riportano le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 inerenti al rischio infortuni e alla previsione della polizza assicurativa; “17. In caso di incidenti con infortunio avvenuto sulle piste da sci e debitamente documentato dagli addetti al soccorso piste, la polizza assicurativa acquistabile all’atto dell’acquisto dello skipass ed alle condizioni di polizza (il cui estratto è reperibile presso tutte le biglietterie della Società e pubblicato sul sito ski.it) prevede il parziale rimborso delle tessere plurigiornaliere assicurate, della durata minima di tre giorni, restando comunque inteso che gli accompagnatori dell’infortunato, anche se assicurati, non hanno diritto al rimborso del relativo skipass. 18. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30 del D.lgs. 40/2021). A tal fine, in fase di acquisto degli skipass, la Società offre ai clienti la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.

Le disposizioni appena riportate confermano l’indirizzo ormai consolidato dagli operatori sciistici, ovvero quello di adeguarsi alla nuova normativa, attenzionando particolarmente il profilo dell’obbligo assicurativo a proprio carico e, altresì, i profili di responsabilità che invece ricadono sui singoli utenti oggi destinatari di una più completa normativa volta, soprattutto, a garantire ai terzi una generale copertura di tutti gli aspetti connessi alla pratica sciistica.⁴⁸

⁴⁸ E. Ballardini, G. Cesari, (a cura di) *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali* (d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40), cit., pp. 72-75.